Comune di Marzano di Nola

Provincia di Avellino

C.F. 80009750649 tel. 081-8255303 Fax 081- 8255753

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.04	*OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA ANNO 2024.*
Data:11/04/2024	

L'anno ***DUEMILAVENTIQUATTRO*** *il giorno* ***UNDICI*** *del mese di* ***APRILE*** *alle ore* ***18.00*** *presso la sala consiliare Alla prima convocazione, in seduta aordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:*

N° d'ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente	N° d'ord.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	ADDEO FRANCESCO	X					
2	ADDEO MICHELE	X					
3	CORBISIERO IMMACOLATA	X					
4	GRANDI ITALO	X			TOTALE		
5	MUTO ALBA	X					
6	SEPE ALESSANDRO	X					
7	SORRENTINO CARMELINDA	X					
8	TORINO RAFFAELE	X					
9	VECCHIONE CARMINE	X					
10	VECCHIONE VINCENZO	X					
11							
	TOTALE	9	/				

Giustificano l'assenza i Consiglieri ----------//---------- .

Assiste *il Segretario Comunale* ***Dr. Diego Baldi***

Il Presidente*, constatato la validità della seduta, essendo presente il quorum richiesto dell'art. 24,c. 1, dello statuto Comunale, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.*

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) –DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA – ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 ha disposto a partire dal 1°gennaio 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art.1, comma169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art.1 comma 740 della Legge 160/2019 di disciplina della nuova imu, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita allel ettere b) e c) del comma741–salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 –non costituisce presupposto dell'imposta,e quindi restano escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:
- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 ,comma1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

CHE i commi dal 748 al 754 dell'art.1 della Legge n.160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,4 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93del DPR 616/1977;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma3-bis, del D.L. 5571993 conv. dalla Legge133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1°gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76percento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art.1 commi da 750 a753 della Legge160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO,INOLTRE,CHE ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge160/2019, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi dell'art.1 comma779 della Legge160/2019,pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 della medesima legge, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento fino all'1,14 per cento, di cui al comma 754,in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 dellaLegge147/2013,nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- il comma 758 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1 comma 3 del decreto legislativo sopracitato, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ai sensi dell'art.1 comma 767 della Legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art.1comma 757 della Legge 160/19 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In

caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATI la Legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, relativi all'assenza di situazione di conflitti d'interessi personali, anche potenziali e il vigente regolamento del Piano Anticorruzione.

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n.160.
- il D. Lgs. 118/2011.
- il D. Lgs.33/2013.
- il D. Lgs. 39/2013.
- il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.O.E.L. e s. m. e i. .
- lo Statuto comunale.
- Il regolamento di contabilità

Votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare le aliquote e detrazioni relative alla imposta municipale propria (IMU);
2. di dare atto, per tutto quanto sopra, che le aliquote e detrazioni IMU 2024 risultano dal prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Tipologia imponibile	Aliquota IMU 2024
abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) con detrazione di €V200,00	0.60%
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	esclusa da imu
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica	esclusa da imu
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale	esclusa da imu
casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	esclusa da imu
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	esclusa da imu

unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	esclusa da imu
Fabbricati ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati	esenti
Terreni agricoli	0.76%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1del d.lgs.99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1 co.3 del D.lgs.99/2004	esenti
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0.86%	0.86%
Immobili diversi da abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0.86%
Aree fabbricabili	0.86%

3.di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU oggetto del presente deliberato decorrono dal 1° gennaio 2024;

4.Di dare mandato all'ufficio tributi di pubblicare le aliquote, ai sensi dell'art.1 comma 767 della Legge 160/2019, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

5.Di dichiarare, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l'applicazione dei tributi per l'anno 2024.

Parere di regolarità tecnica contabile
Favorevole
Il Responsabile dell'area economico/finanziaria
Sig. Carmine Vecchione

Del che, il presente verbale, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE	*IL SEGRETARIO COMUNALE*
f.to sig.. Raffaele Torino	*f.to dr. Diego Baldi*

-che la presente delibera viene affissa all'all'Albo dal 17 APR 2024 *e vi rimarrà per 15 giorni fino al* 2 - MAG 2024

Lì, 17 APR 2024

Il Segretario Comunale
f.to dr. Diego Baldi

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 APR 2024
Al 2 - MAG 2024 *come prescritto dall'art.124, comma 1,del D.Lgs n.267/2000,senza reclami.*

Il Responsabile dell'Albo
f.to (Angelina Sepe)

Copia conforme all'originale

Marzano di Nola,lì 17 APR 2024

COMUNE DI MARZANO DI NOLA - Prov. di Avellino

Il Segretario Comunale
Dr. Diego Baldi

Il Responsabile del servizio,

ATTESTA

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

-. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L. vo n°267/2000);

-Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

Marzano di Nola, lì 17 APR 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Diego Baldi